



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. ~~56734~~/2019 promossa da:

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, (C. F. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~) con il patrocinio dell'Avv. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

RICORRENTE

contro

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ (C. F. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~), con il patrocinio dell'Avv. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

RESISTENTE

Il Giudice dott. Daniele D'Angelo,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.11.2020,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

In via preliminare va affrontata la questione sollevata dalla difesa di parte resistente della ammissibilità del rito sommario ai cui all'art. 702 bis c.p.c.

Come noto il rito sommario è stato concepito dal legislatore come alternativa rispetto al processo ordinario di cognizione così che lo stesso, almeno *prima facie*, sembra costituire un modulo processuale alternativo rispetto ad esso e soltanto ad esso. Nel caso di specie occorre verificare la compatibilità del nuovo istituto con i procedimenti di cognizione soggetti al rito del lavoro e, in particolare, a quello locatizio (vedi art. 447 bis c.p.c.).

Per le controversie *latu sensu* locatizie il giudice competente per materia è il Tribunale in composizione monocratica in seguito allo svolgimento di un processo ordinario di cognizione, per quanto le scansioni in rito si caratterizzino per specialità di regolamentazione sicchè in linea teorica potrebbe ipotizzarsi la compatibilità di siffatti accertamenti in materie peculiari rispetto al procedimento sommario di cognizione.

L'art. 702 ter, 3 comma, c.p.c. impone al giudice, il quale ritenga non ammissibile la sommaria istruzione del procedimento, la fissazione dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. Il richiamo a detta disposizione evidenzia come il procedimento sommario di cognizione quale strumento alternativo a quello ordinario.

Appare, allora, di palmare evidenza come il rito speciale di cui all'art. 702 bis e seguenti c.p.c. sia incompatibile con il rito lavoristico. Deve, però, evidenziarsi, che la giurisprudenza di merito è divisa in due filoni in ordine alla pronuncia da effettuarsi nell'ipotesi in cui una causa da trattarsi nelle forme del rito speciale lavoro sia introdotta ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. Secondo un primo orientamento la domanda andrebbe dichiarata inammissibile (Tribunale di Modena del 18.01.2010). Secondo altra prospettiva andrebbe pronunciata ordinanza di mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. (Tribunale di Catanzaro del 16.11.2009 e Tribunale di Torre Annunziata del 10.02.2010).

Aderendo al secondo filone esegetico deve essere dichiarato il mutamento del rito del presente giudizio ai sensi degli articoli 702 bis comma 1 e 702 ter, comma 2 c.p.c. il cui tenore letterale chiarisce che la pronuncia di inammissibilità interviene nelle sole ipotesi in cui la causa non rientri nel novero di quelle in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, senza alcun riferimento alle differenti ipotesi di specialità del rito, nonché valutate ragioni di economia processuale e di conservazione degli effetti giuridici della domanda già proposta dai ricorrenti.

Infine deve rilevarsi come il ricorrente abbia depositato memorie non autorizzate il 06.11.2020 e che le stesse, in quanto irrituali, devono essere dichiarate inammissibili.

Letti il comma 9 octies dell'art. 16 bis del D. L. 179/2012 e i protocolli di intesa tra C.N.F. e Suprema Corte di Cassazione nonché tra Tribunale di Roma e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 12.12.2017 sulla redazione degli atti processuali.

P.Q.M.

Visti gli articoli 702 bis, 702 ter e 426 c.p.c.;

dispone il mutamento del rito da sommario di cognizione in locatizio;

assegna a parte ricorrente termine fino a 30 giorni prima della prossima udienza per il deposito di memorie integrative ai sensi dell'art. 426 c.p.c. nella misura non superiore a 6 pagine;

assegna a parte resistente termine fino a 10 giorni prima della prossima udienza per il deposito di memorie integrative ai sensi dell'art. 426 c.p.c. nella misura non superiore a 6 pagine;

dichiara inammissibili le memorie depositate dal ricorrente il 06.11.2020;

rinvia all'udienza del 07.05.2021 ore 9:30.

Si comunichi.

Roma, 13 novembre 2020

Il Giudice

dott. Daniele D'Angelo